

ci cooperatoriali mediante il capitale complessivo di L. 40.000 v.n. investito in Titoli di Stato depositati presso l'Ufficio Amministrativo diocesano.

art. 9

Per quanto riguarda la gestione economica dei beni parrocchiali si fa richiamo agli articoli 9, 10 e 11 della Convenzione.

art. 10

L'attività parrocchiale autonoma ed indipendente ha inizio immediatamente all'atto della costituzione canonica della parrocchia. Sarà successivamente avviata la pratica presso le competenti Autorità dello Stato per il riconoscimento della parrocchia agli effetti civili.

La presente lettera fondazionale viene redatta in sei esemplari originali muniti del Nostro sigillo di cui uno è destinato all'Archivio di questa Curia, uno all'Archivio della Provincia Patavina dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, uno all'Archivio della neo eretta parrocchia, uno all'ufficio parrocchiale di S. Giovanni Decollato, uno all'ufficio decanale di S. Antonio Taumaturgo ed uno all'Autorità governativa. Di questa erezione sarà inoltre data notizia agli uffici parrocchiali della B.V. delle Grazie, e del Sacro Cuore e al Comune di Trieste.

Dato a Trieste dalla Nostra Sede Vescovile il giorno 3 ottobre dell'anno 1965 vigilia della festa di S. Francesco d'Assisi.